

Imola, 21/01/2022

LE NUOVE REGOLE PER ISOLAMENTI, QUARANTENE E MALATTIE

SI RACCOMANDA LA CONDIVISIONE CON I LAVORATORI

Alla luce della situazione attuale, cerchiamo di fare un po' di ordine e di risolvere i dubbi che stanno sorgendo negli ultimi giorni riguardanti isolamenti, quarantene e i relativi trattamenti economici.

Anzitutto bisogna distinguere se si tratta di:

- **quarantena** (periodo in cui una persona sana venuta a contatto con un positivo al Covid è sottoposta a limitazioni di circolazione e non può recarsi al lavoro);
- **isolamento** (riguarda le persone contagiate anche se asintomatiche).

❖ I casi positivi non vaccinati, guariti o vaccinati con due dosi da più di 120 giorni restano in isolamento per 10 giorni ed effettuano un test molecolare o antigenico rapido al termine.

❖ I casi positivi vaccinati con terza dose o che hanno concluso il ciclo primario da meno di 120 giorni restano in isolamento per 7 giorni ed effettuano un test rapido o molecolare al termine.

Alla conclusione del periodo, se il test risulta negativo ricevono dal Dipartimento di Sanità Pubblica il provvedimento di fine isolamento e potranno recarsi al lavoro; in caso contrario attendono nuova comunicazione.

❖ I contatti stretti asintomatici e vaccinati con 3 dosi o 2 dosi da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 g non entrano in quarantena, ma effettuano auto-sorveglianza per 5 giorni utilizzando mascherine FFP2 per 10 giorni. Possono quindi recarsi al lavoro.

❖ I contatti stretti asintomatici, vaccinati con 2 dosi da più di 120 giorni (ma con green pass in corso di validità) sono tenuti a fare 5 giorni di quarantena, quindi eseguire un tampone (molecolare o antigenico) ad esito negativo.

❖ I contatti stretti non vaccinati o vaccinati con una sola dose o un ciclo primario (prime due dosi) completato da meno di 14 giorni, eseguiranno 10 giorni di quarantena seguiti da un test che dimostri la negatività.

ATTENZIONE: Per tutte le informazioni su quarantene, isolamenti e tamponi bisogna sempre fare tempestivamente riferimento all'Asl ed al proprio medico di base!

TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUARANTENA E ISOLAMENTO

Il periodo di quarantena (periodo in cui una persona sana venuta a contatto con un positivo al Covid è sottoposta a limitazioni di circolazione e non può recarsi al lavoro) **non è indennizzato né dall'Inps né dall'azienda**, quindi tutti i giorni compresi in questo periodo, anche quelli derivanti da attesa dell'esito del tampone sono ferie oppure permessi non retribuiti.

Non serve presentare un certificato medico per la quarantena in quanto non è considerata malattia.

La tutela economica della quarantena era prevista esclusivamente fino al 31/12/2021, ma non è stata prevista nessuna copertura per l'anno 2022 dalla Legge di Bilancio e nemmeno dall'Inps, che si adegua alle norme in vigore ed utilizza le risorse che sono stanziare a tale scopo dallo Stato: in questo caso non vi è alcuno stanziamento per il 2022.

Nel consigliarvi oggi, ci dobbiamo pertanto attenere alle norme in vigore nel momento in cui si verifica l'evento di quarantena, senza poter sapere se nei mesi futuri verrà effettuato lo stanziamento di risorse a copertura delle quarantene 2022 (visto il grande numero, lo riteniamo improbabile).

Qualora oggi il lavoratore decidesse comunque di presentare un certificato di malattia pur non essendo ammalato, l'Inps (a seguito di informazioni che le saranno comunicate dalle varie Asl) provvederà con tutta probabilità nel corso dell'anno a recuperare le somme illegittimamente fruite dal lavoratore (che saranno quindi chieste all'Azienda e poi recuperate dalla stessa nella busta paga del lavoratore).

Il lavoratore che decida comunque di presentare un certificato di malattia, certifica all'Azienda di essere ammalato e la stessa non è tenuta e non deve entrare nel merito di un certificato di cui sono responsabili esclusivamente il lavoratore stesso ed il proprio medico di base che l'ha emesso.

Ci dovremo pertanto attenere all'esistenza del certificato di malattia e trattarla come tale.

Il lavoratore in questo caso si assumerà il rischio di vedere la propria indennità di malattia recuperata in futuro e non potranno essere ritenuti responsabili in alcun modo né l'Azienda né lo studio di Consulenza.

Lo stesso vale nel caso in cui venga garantita copertura retroattiva nei mesi successivi: se il lavoratore ha usato ferie o permessi non retribuiti, non può ritenere responsabili né l'Azienda né lo studio di Consulenza che hanno fornito indicazioni in linea con le norme in vigore nel momento in cui l'evento si era verificato.

E' invece retribuito come malattia, con presenza di certificato medico, solo l'isolamento in quanto trattasi di persona contagiata ovvero positiva al test del Covid.

Se le mansioni lo consentono, le persone in quarantena possono lavorare in smart working percependo la normale retribuzione. In questo caso non deve assolutamente essere prodotto nessun certificato di malattia.

Il certificato di malattia deve essere prodotto solo se la persona in isolamento non potrà lavorare da casa.

Si ricorda in tutti i casi che il provvedimento Asl ed il certificato di malattia Inps sono due provvedimenti distinti e che seguono due canali diversi.

Pertanto, al fine di ottenere la tutela economica di malattia dall'Inps, il solo provvedimento dell'Asl è totalmente inutile perché l'indennità di malattia viene riconosciuta per i giorni indicati nel certificato medico di malattia Inps.

In tutti i casi, per rientrare al lavoro il dipendente deve sempre certificare di essere negativo, ottenere il provvedimento di fine quarantena o isolamento e trasmettere il tutto al datore di lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.